



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROGRESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SALA DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Marco	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODARI	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Tutti Presenti

DELIBERAZIONE 944

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI".





944 = 8 NOV. 2005

leg

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'articolo 66 dello Statuto della Regione Lazio che prevede la istituzione del Consiglio delle Autonomie locali presso il Consiglio regionale, quale organo rappresentativo e di consultazione degli Enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE in base agli articoli 66 e 67 dello Statuto della Regione Lazio occorre procedere alla formazione della legge regionale per la disciplina della composizione e delle funzioni e prerogative del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTO il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore regionale agli Affari Istituzionali;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI" che forma parte integrante della presente deliberazione, composta di un articolato di 16 articoli e di una relazione.

Il Presidente della Regione Lazio



ALLEG. alla DELIB. N. 944 *lu*
DEL 8 NOV. 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”

Il Presidente della Regione Lazio



Lu

SOMMARIO

CAPO I - FINALITÀ E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	3
Art. 1 - Natura e fini del Consiglio delle autonomie locali	3
Art. 2 - Composizione del CAL	4
Art. 3 - Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia	6
Art. 4 - Elezione dei rappresentanti dei consigli provinciali	8
Art. 5 - Elezione dei rappresentanti delle comunità montane e delle comunità isolate	9
Art. 6 - Costituzione ed insediamento del C.A.L- Elezione dell'Ufficio di presidenza	10
Art. 7 - Durata in carica del CAL-Decadenza e sostituzione di singoli componenti	11
Art. 8 - Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza	12
CAPO II - ATTRIBUZIONI DEL CAL E RELATIVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	13
Art. 9 - Attribuzioni del CAL	13
Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'attività consultiva	15
Art. 11 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti e ai documenti amministrativi	17
Art. 12 - Sedute congiunte del Consiglio regionale e del CAL	18
CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CAL	19
Art. 13 - Pubblicità delle sedute e regolamento interno del CAL	19
Art. 14 - Struttura organizzativa di supporto e Segretario del CAL	20
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 15 - Norma finanziaria	21
Art. 16 - Norme transitorie	22

Il Presidente della Regione Lazio



CAPO I

FINALITÀ E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1

(Natura e fini del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:

- a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;
- b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

Il Presidente della Regione Lazio



Ren

Art. 2

(Composizione del CAL)

1. Il CAL è composto da quaranta membri.

2. Sono componenti di diritto del CAL:

- a) il Sindaco di Roma e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- b) i presidenti delle province.

3. Sono componenti elettivi del CAL:

- a) dodici rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, di cui almeno la metà eletti tra i sindaci dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e, di questi, almeno due in rappresentanza dei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti;
- b) cinque rappresentanti dei consigli provinciali;
- c) tre rappresentanti delle comunità montane e delle comunità isolate appartenenti a province diverse.

4. Sono, altresì, componenti del CAL:

- a) i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio e della Lega autonomie Lazio;
- b) sei membri designati dalle associazioni di cui alla lettera a).

5. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto:

- a) l'Assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
- b) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
- c) il Presidente dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e un rappresentante del sistema camerale regionale eletto dai Presidenti delle CCIAA del Lazio;
- d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL);
- e) un rappresentante delle università agrarie, eletto dall'assemblea dei Presidenti delle Università agrarie del Lazio.

6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale e gli

Il Presidente della Regione Lazio



assessori regionali competenti nelle materie trattate.

7. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle relative sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei municipi del Comune di Roma e delle circoscrizioni di altri comuni, nonché i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali.

8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli argomenti da trattare, assessori dei rispettivi enti.

9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

10. Le assemblee di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono convocate dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso e le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del CAL di cui all'articolo 12.

11. Entro la medesima data di cui al comma 10 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4, lettera b).

Il Presidente della Regione Lazio



R

Art. 3

(Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia)

1. I dodici componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sono eletti da un'assemblea dei sindaci dei comuni non capoluogo di provincia, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali è composta da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere. In ciascuna lista devono essere presenti, a pena di esclusione, candidati di entrambi i sessi, candidati appartenenti a tutti i territori provinciali e almeno sei sindaci di comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, tra i quali almeno due di comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti.

3. Le candidature devono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea elettorale.

4. Ciascun elettore può esprimere due preferenze nell'ambito della lista prescelta.

5. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elegge sette sindaci componenti del CAL, sulla base delle preferenze ottenute. Gli altri cinque eletti spettano alla lista o alle liste meno votate, proporzionalmente ai voti di lista ottenuti.

6. All'interno di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

7. In caso di parità di voti, si applicano i seguenti criteri in ordine di preferenza:

- a) è eletto il candidato che appartiene al sesso meno rappresentato nell'ambito degli altri candidati eletti;
- b) è eletto il candidato più anziano di età.

8. Al termine delle operazioni elettorali, si procede alla formazione della graduatoria provvisoria degli eletti di ciascuna lista secondo l'ordine delle preferenze riportate.

9. Qualora non sia rispettato il principio della rappresentanza di tutti i territori provinciali, si procede allo scorrimento della lista sostituendo il sindaco o i sindaci meno votati tra quelli provvisoriamente collocati in posizione utile per essere eletti co

per



il sindaco o i sindaci più votati tra quelli provvisoriamente non eletti che appartengono al territorio provinciale interessato.

10. Qualora non sia rispettato il principio della rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 e a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), in luogo del sindaco o dei sindaci meno votati tra quelli provvisoriamente collocati in posizione utile in graduatoria, sono proclamati eletti il sindaco o i sindaci più votati tra quelli provvisoriamente non eletti di comuni rientranti nelle classi interessate.

11. Nell'ambito della graduatoria degli eletti nessun sesso può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai due terzi. Ove la graduatoria provvisoria non sia conforme a tale principio, si procede allo scorrimento come previsto dai commi 9 e 10.

12. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Il Presidente della Regione Lazio



Handwritten mark

Art. 4

(Elezione dei rappresentanti dei consigli provinciali)

1. I cinque componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b, sono eletti da un'assemblea dei consiglieri provinciali, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali è composta da un numero di candidati non superiore al doppio di quelli da eleggere. In ciascuna lista devono essere presenti, a pena di esclusione, candidati di entrambi i sessi.

3. Le candidature devono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea elettorale.

4. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista prescelta.

5. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elegge tre componenti del CAL, sulla base delle preferenze ottenute. Gli altri due eletti spettano alla lista o alle liste meno votate, secondo l'ordine dei voti di lista e dei voti individuali ottenuti.

6. In caso di parità di voti, si applicano i seguenti criteri in ordine di preferenza:

- a) è eletto il candidato che appartiene al sesso meno rappresentato nell'ambito degli altri candidati eletti;
- b) è eletto il consigliere appartenente al territorio provinciale non rappresentato nell'ambito degli altri candidati eletti;
- c) è eletto il candidato più anziano di età.

7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 5

(Elezione dei rappresentanti delle comunità montane e delle comunità isolate)

1. I tre componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), sono eletti da un'assemblea dei presidenti delle comunità montane e delle comunità isolate, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Le candidature devono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea elettorale.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applicano i seguenti criteri in ordine di preferenza:

- a) è eletto il candidato che appartiene al sesso non rappresentato nell'ambito dei candidati eletti;
- b) è eletto il candidato appartenente ad un territorio provinciale non rappresentato nell'ambito dei candidati eletti;
- c) è eletto il candidato più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL

Il Presidente della Regione Lazio



pa

Art. 6

(Costituzione ed insediamento del C.A.L- Elezione dell'Ufficio di presidenza)

1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, lettera a). A tale fine è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 66, comma 7, dello Statuto.

3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2 il C.A.L. elegge, tra i suoi componenti, l'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente e da due vicepresidenti. I componenti dell'Ufficio di presidenza non possono appartenere alla stessa categoria nell'ambito di quelle di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

[Firma illeggibile]
Il Presidente della Regione Lazio



[Firma illeggibile]

Art. 7

(Durata in carica del CAL-Decadenza e sostituzione di singoli componenti)

1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura della Regione e resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo.

3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, morte o dimissioni, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. I componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i componenti di cui allo stesso articolo, comma 4, lettera a), sono sostituiti, in caso di cessazione dalla carica, dai rispettivi successori ovvero, in relazione ai sindaci e ai presidenti delle province, dall'eventuale commissario straordinario dell'ente.

Il Presidente della Regione Lazio



Rom

Art. 8

(Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza)

1. Al Presidente del CAL è corrisposta una indennità di funzione pari al 25% dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio regionale.

2. Ai componenti del CAL, ivi compreso il Presidente, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute il cui importo è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del CAL in misura non superiore all'importo del gettone di presenza riconosciuto ai consiglieri comunali del Comune di Roma.

[Firma illeggibile]
Il Presidente della Regione Lazio



[Firma illeggibile]

CAPO II
ATTRIBUZIONI DEL CAL E RELATIVE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 9
(Attribuzioni del CAL)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 67 dello Statuto, il CAL:
- a) esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, approvando, a maggioranza dei componenti, una proposta di legge regionale, redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa, attinente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto;
 - b) può richiedere ai sensi dell'articolo 68, comma 7, dello Statuto, per il tramite del proprio Presidente e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, le pronunce ed i pareri del Comitato di garanzia statutaria previsti dal comma 6, lettere b), c) e d) dello stesso articolo;
 - c) esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento delle funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;
 - d) esprime pareri in merito a ogni altra questione ad esso espressamente demandata dalla legge regionale ovvero su richiesta del Consiglio o della Giunta regionali;
 - e) può formulare autonomamente proposte al Consiglio e alla Giunta regionali nelle materie di interesse degli enti locali;
 - f) può proporre, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, dello Statuto, al Presidente della Regione di sollevare ricorso di legittimità costituzionale nei confronti di atti legislativi dello Stato che appaiono lesivi delle prerogative e delle competenze costituzionalmente riconosciute agli enti locali ed è informato dal Presidente stesso, entro 15 giorni, in ordine alle iniziative assunte;
 - g) esprime, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, parere alla Giunta regionale ai fini

Il Presidente della Regione Lazio



dell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali;

h) designa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti uno, dei due membri della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti previsti dall'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n.131.

2. Nel caso di esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi del comma 1, lettera a), un rappresentante del CAL può partecipare alle sedute della commissione consiliare competente ad esaminare la relativa proposta di legge regionale.

3. I pareri e le proposte del CAL sono portati a conoscenza dei consiglieri regionali nonché del Presidente della Regione e degli assessori regionali.


Il Presidente della Regione Lazio



flm

Art. 10

(Modalità di svolgimento dell'attività consultiva)

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le proposte di legge o di atti di programmazione ivi previste sono inviate al CAL, a cura del Presidente del Consiglio regionale, dopo la votazione finale da parte della Commissione consiliare competente e prima dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

2. Il C.A.L. esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte e può chiedere alla commissione consiliare competente, ovvero alle strutture degli assessorati competenti chiarimenti e integrazioni documentali.

3. Nel caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali ovvero di particolare complessità della materia trattata, il Presidente del CAL può chiedere al Presidente del Consiglio regionale l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a quindici giorni.

4. Il termine di cui al comma 2, può essere ridotto a quindici giorni per ragioni di urgenza motivate dal Presidente del Consiglio regionale nell'atto di trasmissione delle proposte.

5. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nei termini previsti dai commi precedenti, il Consiglio regionale, previa assegnazione di un ulteriore termine da parte del proprio Presidente ed inutile decorso dello stesso, può prescindere dal parere.

6. Il Presidente del Consiglio regionale può richiedere che il parere di cui al comma 1 sia illustrato in aula da un rappresentante del CAL.

7. Limitatamente alle proposte di legge regionale di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, qualora il parere del CAL sia negativo o condizionato all'accoglimento di modifiche al testo e sia stato deliberato a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, può procedere alla approvazione della proposta di legge, discostandosi dal suddetto parere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Il CAL esprime i pareri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), entro i termini previsti dalla legge regionale ovvero stabiliti dall'organo regionale richiedente.



9. Il CAL esprime il parere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), nei termini stabiliti dalla legge regionale prevista dall'articolo 49, comma 1, dello Statuto e, nel momento dell'emanazione di tale legge, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale nella richiesta di parere.

10. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al presente articolo, il CAL può effettuare, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, una procedura di consultazione di alcune categorie di enti o di singoli enti in ragione del loro specifico interesse per le questioni oggetto del parere.

Il Presidente della Regione Lazio



Ren

Art. 11

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e ai documenti amministrativi)

1. I componenti del CAL hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale la piena e tempestiva informazione in merito all'attività degli organi regionali nonché il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Regione utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Presidente della Regione Lazio



Be

Art. 12

(Sedute congiunte del Consiglio regionale e del CAL)

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima della presentazione al Consiglio regionale del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, per un esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo nel Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio



flor

CAPO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CAL

Art. 13

(Pubblicità delle sedute e regolamento interno del CAL)

1. Le sedute del CAL sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del CAL, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi compresi i meccanismi di raccordo e di consultazione con gli enti locali e con le rispettive associazioni rappresentative, sono disciplinati da un regolamento interno, approvato e modificato dal CAL stesso a maggioranza dei suoi componenti, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Per la validità delle deliberazioni del CAL è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto, la legge regionale o il regolamento interno prevedano maggioranze diverse.

4. Il regolamento interno può prevedere la costituzione di commissioni istruttorie in seno al CAL

Il Presidente della Regione Lazio



pa

Art. 14

(Struttura organizzativa di supporto e Segretario del CAL)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione di modifica del "Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio Regionale", assicura il funzionamento del CAL in posizione di autonomia e indipendenza.

2. La deliberazione di cui al comma 1 istituisce un'apposita struttura, equiparata al servizio, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali del CAL. Il direttore di tale struttura svolge le funzioni di Segretario del CAL.

3. Alla struttura di cui al comma 2 possono essere assegnati, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, esperti esterni ai ruoli regionali con contratti di prestazione d'opera intellettuale o di collaborazione coordinata e continuativa, restando esclusa, in ogni caso, la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

Il Presidente della Regione Lazio



Per

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2006, nell'ambito dell'UPB ..., è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali".


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 16

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione:

- a) le modalità di svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) entro il termine di cui alla lettera a) sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le candidature di cui agli articoli 3, 4, e 5;
- c) la data per lo svolgimento delle assemblee di cui agli articoli 3, 4 e 5 e per la trasmissione delle designazioni dei componenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature e la seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi 20 giorni, previa costituzione dell'organo ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
- d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 14 e all'adeguamento del regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

Il Presidente della Regione Lazio



Plm



ALLEG. alla DELIB. N. 944
DEL 28 NOV. 2005

Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

RELAZIONE

La presente proposta disciplinando l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali attua gli artt. 66 e 67 dello Statuto Regionale e, altresì, l'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione repubblicana.

La sua *ratio* è legata al fondamentale obiettivo di una Regione Lazio efficiente ed efficace nell'esercizio delle funzioni costituzionali legislative ed amministrative generali oltre che di quelle relative alla programmazione e alla pianificazione e che, contestualmente, riconosca ed assicuri alle istituzioni locali la responsabilità piena dell'amministrazione.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, quindi, in quanto organo di rappresentanza diretta delle comunità locali, diviene potenziale punto di snodo nella attuazione del decentramento amministrativo e di concretizzazione dei principi costituzionali della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza.

Al fine di rendere effettiva la rappresentanza generale si sono definite delle procedure di elezione diretta dei rappresentanti dei Consigli provinciali, delle Comunità montane ed isolate e dei Comuni e, in ossequio al principio della sussidiarietà, si è assicurato ai comuni di minori dimensione pari dignità e voce rispetto agli altri e una rappresentanza territoriale per ambito provinciale. Per garantire il pluralismo politico, si sono previsti meccanismi di elezione adeguati e interventi di equilibrio con la presenza in Consiglio delle Associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane.

Si è ritenuto infine di coinvolgere le autonomie funzionali, Camere di Commercio e Università nel dialogo con le Autonomie locali.

In base a tali principi informativi la presente proposta di legge prevede un organo composto, ai sensi dello Statuto Regionale, da 40 membri così individuati:

- a) 14 di diritto individuati nel Sindaco di Roma, i Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, i Presidenti delle Province, i Presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCHEM Lazio e della Lega delle Autonomie;
- b) 20 eletti, dei quali 12 Sindaci dei Comuni non capoluoghi di provincia, 5 rappresentanti dei Consigli provinciali e 3 fra i Presidenti delle Comunità Montane e delle Comunità isolate;
- c) 6 designati dalle associazioni di cui al precedente punto a).

Il Presidente della Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma - Tel. 06.51681





Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

1° Assessore

Le assemblee elettive per l'elezione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle Comunità Montane e delle Comunità isolate, verranno convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Regionale. Il sistema di elezione è ad elevata connotazione democratico-rappresentativa e mira a garantire: a) una adeguata rappresentanza dei Comuni più piccoli: infatti almeno la metà dei sindaci rappresenteranno i comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti e due di essi rappresenteranno i Comuni con una popolazione fino a 1000 abitanti; b) il rispetto delle minoranze politiche (che nel caso dei rappresentanti dei Comuni avranno diritto ad 5 membri; c) la riserva in favore dei candidati del sesso meno rappresentato; d) la rappresentanza di tutti gli ambiti provinciali.

Con tale composizione il Consiglio delle Autonomie Locali si pone come organo di rappresentanza istituzionale completa può esercitare autorevolmente la sua funzione costituzionale e statutaria di raccordo e consultazione.

A caratterizzare tale funzione saranno anche, da un lato, la piena autonomia dall'Esecutivo Regionale che non è presente nel Consiglio delle Autonomie Locali ma deve intervenire se richiesto e, dall'altro, il forte collegamento con le realtà territoriali economico sociali e culturali con la previsione della partecipazione senza diritto di voto alle sedute delle rappresentanze delle Camere di Commercio, delle Università e, infine, quando occorra, dei Presidenti di Circostrizione e di quelli dei Municipi del Comune di Roma, dei rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali.

In tale quadro di coinvolgimento democratico e pluralista che contribuisce in maniera significativa a concretizzare il principio della partecipazione di tutti gli Enti Locali ai processi decisionali della Regione, al Consiglio delle Autonomie Locali sono riconosciute, nel rispetto ed in attuazione dello Statuto Regionale: a) l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Regionale; b) l'emanazione di pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento delle funzioni agli Enti Locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed Enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione; c) l'emanazione di pareri su altre materie e il diritto dovere degli organi regionali di interessare comunque il Consiglio delle Autonomie Locali su temi di sua competenza; d) l'informazione da parte degli organi regionali sulle loro attività ed il diritto di accesso ai documenti dei membri del Consiglio delle Autonomie Locali; e) la facoltà di richiedere al Presidente della Regione di sollevare ricorso di legittimità costituzionale nei confronti di atti legislativi statali che appaiano lesivi delle prerogative e competenze degli Enti Locali sub regionali.

E' prevista altresì, quale momento di raccordo, una seduta congiunta Consiglio Regionale Consiglio delle Autonomie Locali prima della presentazione del DPFER, per l'esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Il Presidente della Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma - Tel. 06.51681





Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI

L'Assessore

Quale organo a rilevanza statutaria e ai fini dell'efficace esercizio delle sue prerogative, il Consiglio delle Autonomie Locali disporrà di una piena autonomia regolamentare e di gestione attraverso una efficiente struttura amministrativa di supporto e risorse adeguate presso il Consiglio Regionale.

La presente legge si compone di 16 articoli.

L'art. 1, definisce natura e fini del Consiglio delle Autonomie Locali.

L'art. 2 disciplina la composizione del Consiglio delle Autonomie Locali.

L'art. 3 individua le modalità della elezione dei rappresentanti dei sindaci dei comuni non capoluoghi di provincia.

L'art. 4 disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti dei consigli provinciali.

L'art. 5 individua le modalità della elezione delle Comunità Montane e delle Comunità isolate.

L'art. 6 disciplina la costituzione, l'insediamento e l'elezione degli organi del Consiglio delle Autonomie Locali.

L'art. 7 dispone in materia di durata della carica, rinnovo e decadenza del Consiglio delle Autonomie Locali e circa la sostituzione dei suoi componenti.

L'art. 8 disciplina circa le indennità del Presidente e dei consiglieri.

L'art. 9 dispone circa le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie Locali.

L'art. 10 disciplina le modalità di svolgimento da parte dell'organo della sua attività consultiva.

L'art. 11, garantisce la pubblicità dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali.

L'art. 12 prevede la possibilità di sedute congiunte del Consiglio delle Autonomie Locali e del Consiglio Regionale.

L'art. 13 disciplina la pubblicità delle sedute e individua un regolamento interno dell'organo.

L'art. 14 disciplina l'organizzazione amministrativa dell'organo individuando nella figura di un Segretario Generale le funzioni di direzione.

L'art. 15 è norma finanziaria.

L'art. 16 è norma transitoria.

Rogino Braschetti

Il Presidente della Regione Lazio

